



SENT. 254/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

DANIELA ACANFORA Presidente

IDA CONTINO Consigliere relatore

ROBERTO RIZZI Consigliere

MARIA CRISTINA RAZZANO Consigliere

ILARIA ANNAMARIA CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello in materia pensionistica, iscritto al n. 59301 del

registro di segreteria,

proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma

alla Via Ciriaco De Mita, 21, rappresentato e difeso dagli Avvocati

Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri

(pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e Lidia Carcavallo (pec:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura

	SENT. 254/2024	2	
	Centrale dell'Istituto medesimo		
		[APPELLANTE]	
	nei confronti di:		
	OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS) rappresentato e		
	difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Anna Francesca Pace		
		[Appellato-non costituito]	
	avverso:		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria n.		
	159/2021, pubblicata in data 28 aprile 2021.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Uditi , nella pubblica udienza dell'11 luglio 2024, con l'assistenza della		
	dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il consigliere relatore Ida Contino e l'avv.		
	Giuseppina Giannico per l'Istituto appellante.		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata, il giudice monocratico presso la Sezione		
	giurisdizionale per la regione Calabria accoglieva il ricorso proposto dal		
	sig. OMISSIS, in quiescenza dal 27 luglio 2012, e statuiva il suo diritto		
	alla rideterminazione del trattamento pensionistico mediante		
	l'applicazione per gli anni di anzianità maturati precedentemente al 31		
	dicembre1995 (13 anni e 4 mesi), dell'aliquota annua di rendimento		
	pari a 2,44%. Il giudice di prime cure, tuttavia, non si pronunciava sulla		
	prescrizione dei ratei arretrati, eccepita dall'Istituto previdenziale nella		
	memoria di costituzione depositata in data 2 ottobre 2020.		
	2. Ha interposto l'appello l'INPS, opponendo come unica censura la		
	violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 del r.d.l. n 295/1939, nel		

testo sostituito dall'art. 2 della l. 428 del 1985, oltreché dell'art. 2935, 2948 n. 4 del c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per quanto riguarda la prescrizione quinquennale in materia pensionistica.

Nello specifico l'appellante, dopo avere richiamato la disciplina relativa alla prescrizione per le differenze arretrate degli emolumenti pensionistici, ha rilevato, richiamando precedenti giurisprudenziali in senso conforme, che il termine prescrizionale inizia a decorrere a prescindere dal provvedimento amministrativo di riconoscimento e liquidazione del trattamento pensionistico in quanto mero ostacolo di fatto e non giuridico all'azionabilità del diritto a pensione. Secondo l'appellante la previsione contenuta nella l.n.428/1995 per cui il diritto "*anche*" ai ratei arretrati si prescrive da quando esso può essere "*fatto valere*" può ritenersi una volontà del legislatore di superare la previgente disposizione recata dall'art.143 del d.P.R. n.1092/1973. Conseguentemente, secondo l'assunto difensivo, nella fattispecie, il termine prescrizionale deve essere ancorato alla data della presentazione del ricorso (ottobre 2020), sicché la statuizione che ha riconosciuto gli arretrati a decorrere dal 2012 risulta errata.

Tutto ciò premesso, l'appellante, in parziale riforma della sentenza n. 159/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, ha chiesto la declaratoria di prescrizione dei ratei pensionistici arretrati anteriori all'ottobre 2015, computando il quinquennio a ritroso dei cinque anni dalla data del ricorso giudiziario.

Il sig. OMISSIS non si è costituito, sebbene l'atto di appello e il d.f.u. siano stati ritualmente notificati il 4 ottobre 2021, e il 12 ottobre 2023.

5. All'odierna udienza, l'avv. Giannico, comparsa per l'Inps, ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste, concludendo come da verbale.

DIRITTO

I. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato OMISSIS, non costituito nel presente giudizio d'appello, al quale il gravame è stato ritualmente notificato presso il domicilio eletto del difensore di primo grado in data 4 ottobre 2021 e il d.f.u. in data 12 ottobre 2023.

L'appellante ha censurato la sentenza n. 159/2021 della Sezione calabra nella parte in cui il giudice, dopo aver riconosciuto il diritto del ricorrente alla rideterminazione della quota A di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato al 31.12.1995, ha omesso di statuire sull'eccezione di prescrizione, pur opposta nella memoria di costituzione depositata dall'Ente previdenziale in data 2 ottobre 2020.

II. La doglianza è fondata, in quanto sulla questione la sentenza è inficiata dalla violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, codificato dall'art.112 c.p.c., vizio che si è convertito nel motivo di gravame, ai sensi dell'art.161 c.p.c. applicabile, quale principio generale, anche a questo giudizio in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art.7, comma 2, c.g.c. e sul quale questo Collegio può pronunciarsi nel merito sulla scorta della documentazione in atti, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

L'art.2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n.295, conv. nella l.2 giugno 1939,

n.739, come sostituito dall'art. 2 della l.7 agosto 1985, n.428 che sancisce il termine di prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici e relativi accessori, che decorre, in conformità al principio generale dell'art.2935 c.c., dal "*giorno in cui il diritto può essere fatto valere*", ovvero dalla scadenza di ciascun rateo (comma 4) e comunque, ai sensi dell' art.143, comma 5, del t.u. n.1092/1973, non prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione (o dell'assegno rinnovabile) sia stato portato a conoscenza dell'interessato.

Tornando alla fattispecie, risulta dagli atti che il sig. OMISSIS è stato collocato in quiescenza dal 27 luglio 2012 e la determina di liquidazione della pensione è stata gli è stata comunicata con nota del 19 ottobre 2012; pertanto il primo atto che ha validamente interrotto il termine prescrizione è un atto di diffida trasmesso all'INPS in data 15 ottobre 2020 (allegato 3 al fascicolo del ricorrente).

Alla luce di quanto sin qui evidenziato l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 159/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere dichiarati prescritti tutti i ratei pensionistici arretrati maturati sino al 15 ottobre 2015.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3 del c.g.c., si compensano le spese in quanto l'unica censura mossa con l'appello in esame attiene a una questione preliminare di merito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'Appello, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione,

	SENT. 254/2024	6	
	accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.		
	159/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria:		
	- dichiara prescritti i ratei pensionistici arretrati maturati sino al 15		
	ottobre 2015;		
	- compensa le spese di giudizio.		
	Il relatore	Il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 9 OTTOBRE 2024		
	P. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	f.to digitalmente		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al		
	comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		

Depositato in Segreteria il 9 OTTOBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 9 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco